

Con d.d.l 11 maggio 2010 n. 8 la Giunta Regionale Puglia ha varato il disegno di legge regionale *"Governo e gestione del servizio idrico integrato; costituzione dell'azienda pubblica regionale Acquedotto pugliese- AQP"*.

Nelle more dell'approvazione del disegno di legge, l'amministratore unico della società ha convocato gli azionisti in assemblea straordinaria per la trattazione del seguente ordine del giorno *"Proposta di coordinamento dello statuto sociale con la più recente normativa statale e regionale e di adeguamento del medesimo alle finalità pubblicistiche dei servizi espletati dalla società ed agli assetti proprietari pubblici della stessa"*.

In data 3 novembre 2010 l'assemblea straordinaria dei soci ha approvato le modifiche dello Statuto sulla base della relazione dell'Amministratore Unico, che ha illustrato la *ratio* complessiva delle stesse, volte ad armonizzare lo statuto al disegno di legge regionale n.8/2010.

Le modifiche hanno riguardato tra l'altro: l'art.4 (oggetto della società) che estende il possibile campo d'azione della società ai servizi a rete e all'assunzione di servizi pubblici in genere. Allo stesso articolo vengono aggiunti due nuovi punti (4.5 e 4.6) con il primo dei quali si sancisce il principio che la società, in conformità alla Risoluzione adottata dall'ONU in data 28 luglio 2010, riconosce l'importanza di poter disporre di acqua potabile come componente essenziale per la realizzazione dei diritti umani e svolge la propria attività, in coerente applicazione di tale principio, ed il punto 4.6 che per garantire la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile come diritti inviolabili ed inalienabili della persona umana ai cittadini residenti nella Regione Puglia, impegna l'organo amministrativo, compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della società medesima, ad accantonare una somma determinata di volta in volta in misura non superiore ad un ventesimo degli utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, in apposito fondo finalizzato a favorire l'accesso alla fornitura del servizio idrico integrato a condizioni agevolate, da parte degli utenti economicamente disagiati; l'art.7 che riserva alla Regione Puglia la maggioranza del capitale sociale (7.1) ed introduce delle limitazioni alla circolazione delle azioni (7.2) che possono essere alienate solo ad enti pubblici; l'art. 28 che stabilisce che (28.1) la nomina del direttore generale è deliberata dall'assemblea che contestualmente determina la durata del contratto ed il compenso; (28.2) Il punto 3 dell'art. 28 prevede che il direttore generale sovrintende al funzionamento della società ed a tutte le operazioni relative e che, con l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari propone al Consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico l'assunzione delle delibere e provvede a darvi esecuzione, informando lo stesso dell'attività compiuta, e riferendo sull'andamento aziendale

almeno ogni quattro mesi e comunque, ogni qualvolta gli venga richiesto dall'Amministratore unico o dal Consiglio di amministrazione. E' anche disposto che spetta all'assemblea determinare gli ulteriori poteri e attribuzioni del direttore generale, e che, Almeno ogni quattro mesi e comunque ogni qualvolta gli venga richiesto, il Direttore generale riferisce all'organo amministrativo in ordine agli atti compiuti nell'esercizio di detti poteri e attribuzioni.

Relativamente alle modifiche di cui trattasi va evidenziato che il citato art. 7 del nuovo statuto, collocato nel titolo III, Capitale-Azioni-Obbligazioni, ha introdotto una riserva di maggioranza del capitale sociale a favore della Regione Puglia ed un limite alla circolazione delle azioni che possono essere trasferite solo ad enti pubblici.

Detta clausola, si osserva, appare in contrasto con la normativa statale.

Come ricordato, l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese è stato trasformato in società per azioni ai sensi della legge 141/1999. L'art. 4 della legge è stato modificato dalla legge 448/2001, che ha posto a carico delle Regioni Puglia e Basilicata, a cui favore è stato effettuato il trasferimento senza oneri delle azioni già di proprietà del Ministero del tesoro, *di procedere alla dismissione delle partecipazioni possedute entro il termine di sei mesi con procedure di evidenza pubblica*.

La legge statale che ha trasformato l'ente in società per azioni (impresa pubblica) ne ha determinato, in linea di principio, l'assoggettamento al diritto comune societario e al rispetto delle regole comunitarie della concorrenza e del mercato e la stessa devoluzione delle azioni alle Regioni Puglia e Basilicata da parte del Ministero del tesoro è avvenuta in vista delle procedure di dismissione delle partecipazioni azionarie, scelta legislativa che, in difetto di abrogazione delle norme statali su richiamate, si pone in contrasto con il detto nuovo limite statutario, posto dall'art.7, volto a limitare la circolazione delle azioni ed il loro trasferimento in capo a soggetti privati nonché a garantire che la maggioranza del capitale sociale sia detenuta dalla Regione Puglia.

D'altro canto le nuove clausole statutarie che, di fatto, hanno anticipato scelte demandate al legislatore nazionale e regionale nei limiti delle rispettive competenze, (vedi disegno di legge regionale n. 8/2010 sfociato poi nella legge Regionale n. 11/2011) si sono inserite in un contesto istituzionale e normativo in profonda evoluzione e trasformazione sia per quanto attiene agli assetti proprietari delle aziende cui è affidata l'erogazione del servizio idrico integrato, sia per quel che concerne le modalità della gestione (pubblica o privata) del servizio.

Detto contesto a giudizio della Corte dei conti induce a non ritenere coerente un'opzione statutaria limitativa del principio cardine della libera trasferibilità e circolazione delle azioni, in difetto di espressa copertura legislativa (nella specie

esistente ma in senso contrario e cioè in senso favorevole alla privatizzazione). Le clausole pongono, in effetti, dei vincoli agli assetti proprietari della società in senso difforme rispetto alle norme statali che disciplinano le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio idrico integrato e il termine di decadenza degli affidamenti in essere.

Si ribadisce pertanto che alla luce del quadro normativo nazionale anche come interpretato dalla Corte costituzionale, le disposizioni statutarie contenute nell'art. 7 si rivelano contrastanti con la normativa statale speciale o singolare che ha determinato la nascita della società e la cessione delle azioni dal Ministro del Tesoro alle Regioni, nonché con la normativa generale in materia di affidamento e gestione del servizio idrico integrato e di forma giuridica del soggetto affidatario, oltre che con la normativa comunitaria sotto il profilo del rispetto dei principi in materia di concorrenza e libera circolazione dei capitali.

Con riferimento alle perplessità emerse in ordine al citato art. 7 e alle modifiche statutarie, l'amministratore unico ha replicato che la clausola introduttiva del limite alla circolazione delle azioni potrebbe essere ritenuta compatibile con le disposizioni di cui alla legge finanziaria 2002 ove fosse sposata l'interpretazione secondo cui il riferimento all'avvio della dismissione delle partecipazioni azionarie regionali non significhi, necessariamente, obbligo di avvio di un iter volto alla privatizzazione di Acquedotto Pugliese ma, al contrario, di un iter volto alla cessione sia a soggetti pubblici che privati, delle partecipazioni azionarie regionali.

Al contrario – ha ritenuto l'Amministratore – in base a diversa opzione interpretativa la modifica statutaria potrebbe essere ritenuta incompatibile con le disposizioni di cui alla legge finanziaria 2002, ove fosse privilegiata altra interpretazione, secondo cui, il riferimento alla dismissione delle partecipazioni azionarie regionali mediante procedura di evidenza pubblica, avesse come *ratio* quella di avviare il processo di privatizzazione di Acquedotto Pugliese.

Inoltre, sostiene ancora l'Amministratore unico, la modifica statutaria deliberata il 3 novembre 2010 da Acquedotto Pugliese potrebbe essere al momento della sua adozione in contrasto con l'art. 23 bis d.l. 112/2008 in quanto finalizzato alla promozione della concorrenza e della privatizzazione nel campo dei servizi pubblici locali, incluso il servizio idrico integrato. Ciò tuttavia nei limiti in cui l'articolo 23 bis possa ritenersi applicabile ad Acquedotto pugliese in considerazione della particolare tipologia di affidamento *ex lege* del servizio idrico integrato facente capo alla società derivante dalla legge.

Pertanto, tenuto conto dell'incertezza interpretativa della disciplina non è stata

assunta da parte dell'Amministratore Unico alcuna iniziativa su eventuali proposte emendative da sottoporre all'assemblea (alla cui volontà del resto sono riconducibili le clausole stesse) e ciò anche a causa della successiva rapida ulteriore evoluzione del quadro normativo di riferimento conseguente alla promulgazione della legge regionale n. 11 del 2011 e all'abrogazione a seguito dell'esito del referendum del 12 e 13 giugno 2011 dell'art. 23 bis.

### **1.2 Evoluzione normativa successiva all'approvazione del nuovo Statuto del 3 novembre 2010. Approvazione della Legge Regionale n. 11/2011 e declaratoria di incostituzionalità di alcuni articoli della legge ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 21 marzo 2012**

Come già rilevato, al momento della modifica statutaria dell'AQP S.p.A. era stato avviato l'iter legislativo regionale volto alla pubblicizzazione dell'AQP tramite il disegno di legge n. 8 dell'11 maggio 2010 rubricato "Governo e gestione del servizio idrico integrato-Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto Pugliese"".

Detto iter si è concluso con la promulgazione in data 20 giugno 2011 della legge regionale n.11 (in Boll. Uff. Regione Puglia n.96 del 20 giugno 2011) contenente importanti principi sul bene acqua, oltre a numerose disposizioni per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.

Con ricorso depositato il 17 agosto 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 11/2011.

Le tre disposizioni della legge regionale Puglia n. 11/2011 oggetto dalla censura di costituzionalità avevano rispettivamente ad oggetto le seguenti previsioni:

- a) l'articolo 2, co. 1, che stabiliva che *«...il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un'azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l'ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio e con l'obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l'80 per cento degli avanzi netti di gestione»;*
- b) l'articolo 5, che disciplinava il subentro dell'Azienda pubblica regionale nel patrimonio e nei rapporti della S.p.A. Acquedotto pugliese, a suo tempo costituita, mediante trasformazione del preesistente "Ente autonomo per l'acquedotto pugliese", con il D.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- c) l'articolo 9, c. 1, che disponeva che *«il personale in servizio presso l'Acquedotto*

*pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell'AQP transita nell'organico dell'AQP alla data della costituzione della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti, senza ulteriori e maggiori oneri. Nell'attuazione di tale progetto sono assicurate le relazioni sindacali».*

La Corte Costituzionale, con la sentenza 21 marzo 2012, n. 62 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei citati art. 2, comma 1, artt. 5 e 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11.

L'accoglimento del ricorso è stato così motivato:

a) Con riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 2, co. 1, la Corte ha affermato che essa risulta in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione. Al riguardo, la Corte osserva, in primo luogo, che *«la disciplina dell'affidamento della gestione del SII attiene, come più volte affermato da questa Corte, alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009). Nella specie, anche dopo l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (con effetto dal 21 luglio 2011, ad opera dell'art. 1, commi 1 e 2, del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, recante "Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica")*, resta vigente il disposto del terzo periodo del comma 186-bis dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009 (inserito dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42), in forza del quale alla legge regionale spetta soltanto disporre l'attribuzione delle funzioni delle sopresse Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), *"nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza"*, e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all'esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato».

Alla luce di tale ricostruzione, dunque, la Corte rileva che *«la norma regionale impugnata si pone in contrasto con la suddetta normativa statale, perché – disponendo che la gestione del SII è affidata ad un'azienda pubblica regionale avente determinate caratteristiche – da un lato esclude che l'ente regionale successore delle competenze dell'AATO (ossia l'Autorità idrica pugliese) deliberi con un proprio atto le forme di gestione del SII e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio al*

soggetto affidatario e dall'altro, con disposizione che tiene luogo di un provvedimento, stabilisce essa stessa che il SII sia affidato ad un'azienda pubblica regionale, da identificarsi necessariamente nell'unica (a quanto consta) azienda pubblica regionale istituita al fine di detta gestione, cioè nell'azienda denominata "Acquedotto pugliese – AQP", prevista dalla medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011 (artt. da 5 a 14). Poiché, come già rilevato, la normativa statale non consente che la legge regionale individui direttamente il soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione (così terminando, indirettamente, anche le forme di gestione), appare evidente la violazione dell'evocato art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Costituzione».

b) Con riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 5, nella pronuncia si osserva che tale disposizione «incide sul patrimonio e sui rapporti attivi e passivi di una società per azioni costituita con legge statale; società nel cui oggetto sociale rientra la "gestione del ciclo integrato dell'acqua" e che è destinata ad operare (in base al citato d.lgs. n. 141 del 1999) almeno fino al 31 dicembre 2018». In tale linea di ragionamento, continua la Corte «...la norma regionale impugnata è riconducibile – oltre che alla materia ordinamento civile – alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, entrambe riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base agli evocati parametri costituzionali (come evidenziato dalle sopra citate sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009)».

c) Infine, in riferimento all'articolo 9, c. 1, la Corte ha rilevato il contrasto con l'articolo 97 della Costituzione nella misura in cui «La normativa impugnata dispone un generale ed automatico transito del personale di una persona giuridica di diritto privato, la S.p.A. Acquedotto pugliese, nell'organico di un soggetto pubblico regionale, l'Azienda pubblica regionale denominata AQP, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva. Le modalità di tale transito costituiscono, pertanto, una palese deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi – come più volte affermato da questa Corte – le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni (ex plurimis, sentenza n. 190 del 2005). Il mancato ricorso a tale forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione non trova, nella specie, alcuna peculiare e straordinaria ragione giustificatrice (che non risulta dal testo della legge regionale, non è indicata dalla Regione resistente e, allo stato degli atti, neppure appare ricavabile aliunde), tanto da risolversi in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma impugnata (sulla necessità che le eccezioni alla regola di cui all'art. 97 Costituzione

*rispondano a peculiari e straordinarie esigenze di servizio, ex plurimis, sentenze n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006».*

### **1.3 Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 21 marzo 2012 sull'attuale statuto dell'AQP S.p.A.**

La sentenza della Corte costituzionale rafforza le valutazioni come sopra formulate circa l'illegittimità della clausola statutaria (art. 7) come modificata dall'assemblea del 2010.

Come già rilevato, l'introduzione di un limite alla circolazione delle azioni e la riserva di maggioranza del capitale a favore della Regione Puglia si pongono in contrasto con la normativa statale che ha disposto la cessione a titolo gratuito delle azioni alle Regioni Puglia e Basilicata in vista della loro dismissione.

Poiché detta normativa speciale, anzi singolare, non è mai stata abrogata, l'art. 7 dello Statuto si poneva, all'epoca della sua adozione, in aperto contrasto con la legge di fonte statale anticipando, oltretutto, scelte di una legge regionale non ancora entrata in vigore.

L'approvazione della legge regionale n. 11/2011 impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte costituzionale ha reso incerto il quadro normativo per molti mesi.

Allo stato attuale la recentissima sentenza della Corte costituzionale rende, a giudizio della Corte dei conti, urgente ed ineludibile affrontare la questione della conformità dell'art. 7 dello Statuto di AQP S.p.A. con la legge statale più volte richiamata (finanziaria per il 2002) ed, ancor più a monte, della vigenza (in assenza di una previsione abrogativa ad opera di altra legge singolare) dell'obbligo di privatizzazione della società sancito dalla stessa fonte normativa, che avrebbe dovuto prendere avvio entro sei mesi dalla cessione delle partecipazioni.

Questa Corte osserva che la permanenza di un obbligo di dismissione delle partecipazioni azionarie in presenza di un espresso orientamento contrario alla dismissione da parte dell'azionista unico, produce rilevanti riflessi circa le scelte aziendali che dovrebbero iscriversi in un contesto normativo chiaro e tendenzialmente stabile per i prossimi anni.

Permangono problematiche meritevoli di approfondimento quali la coerenza dell'affidamento ex lege della gestione del servizio idrico integrato con la normativa di cui all'art. 23 bis del D.L. 112/2008, fatta oggetto di abrogazione in seguito al referendum dell'11 giugno 2011.

Per la Corte dei conti ancorché dalla pronuncia della Corte costituzionale possa trarsi, sia pur in via indiretta, conferma della perdurante operatività della norma che ha disposto l'affidamento all'AQP S.p.A. della gestione del servizio sino al 2018, detto aspetto andrebbe fatto oggetto di adeguato approfondimento.

#### **1.4 L'assetto statutario**

Come già ricordato l'assetto della Acquedotto pugliese S.p.A. è regolato dallo Statuto della società approvato dall'assemblea straordinaria dell' 11 dicembre 2001, modificato nel giugno 2007 e poi in occasione dell'assemblea dell'agosto 2008; la rivisitazione ha riguardato gli articoli 4, 26 e 28 e parte dell'articolo 4, norma introdotta per ampliare l'oggetto sociale all'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Si è già ampiamente riferito delle modifiche apportate allo Statuto dall'assemblea dei soci del 3 novembre 2010 limitatamente ad alcune clausole (art. 7) rispetto alle quali si sono espressi dubbi di legittimità.

Più in generale le modifiche riguardano l'oggetto della società (art. 4) che viene esteso ad altri servizi a rete e all'assunzione di servizi pubblici in genere; il regime giuridico pubblico delle azioni (articoli 6, 7 e 16), l'organo di amministrazione che può essere monocratico o collegiale (art. 17), l'art. 25 in funzione della possibile nomina dell'amministratore delegato, la diversa organizzazione sistematica della competenza del direttore generale che resterebbe in capo all'organo amministrativo, i compiti della società di revisione legale dei conti (Art. 19), l'introduzione di un nuovo articolo con il quale viene attribuita al Presidente della Regione Puglia, sentita la Giunta regionale, la possibilità in ogni momento di disporre controlli per accertare il funzionamento e la gestione del servizio idrico da parte della società. Viene inoltre stabilita la trasmissione ogni sei mesi al Presidente della Giunta regionale Puglia di una relazione sull'attività svolta nonché sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo, nonché, ancora l'adozione da parte della società di misure organizzative idonee a consentire la rilevazione dei costi e dei risultati raggiunti e le eventuali criticità.

La Corte osserva che, in disparte gli specifici dubbi già evidenziati che investono l'art. 7 dello Statuto, il modello di *governance* introdotto attraverso alcune clausole (ad esempio l'art. 28) è tale da determinare una forte influenza dell'assemblea sulle scelte di amministrazione anche tramite la diretta attribuzione di poteri al direttore generale; sarebbe auspicabile che la previsione dell'art. 28 venisse attuata in modo tale da non veder compromesso il principio cardine del diritto

societario che riserva all'amministratore in via esclusiva la gestione della società in vista della realizzazione dell'interesse sociale (art. 2364 n. 5 c.c.).

## **2. GLI ORGANI**

In base allo Statuto sono organi della società:

- 1) l'assemblea;
- 2) l'amministratore unico o in alternativa il consiglio di amministrazione composto da tre membri;
- 3) il direttore generale nominato dall'assemblea (art. 28);
- 4) il collegio sindacale.

La revisione contabile è affidata ad una società di revisione specializzata che opera in stretto raccordo con il collegio sindacale predisponendo apposite relazioni in ordine agli schemi di bilanci.

### **2.1 L'assemblea dei soci**

Lo Statuto della società (art. 12) prevede che l'assemblea ordinaria sia convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Nel corso del 2009 l'assemblea ordinaria si è riunita in data 18/19 maggio 2009 per affrontare, tra l'altro, la complessa problematica del prestito obbligazionario contratto da AQP.

L'assemblea, dopo ampia discussione e sulla base di numerosi pareri legali a supporto della ragionevolezza ed opportunità di una soluzione transattiva ha deliberato di dare avvio ad un accordo tra le cui condizioni figurano la rinuncia da parte di AQP all'esercizio di qualsiasi azione nei confronti dei precedenti ed attuali amministratori, sindaci, dirigenti ed ausiliari di AQP, ivi compresa l'azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2393 bis. c.c.

L'assemblea si è poi riunita in data 30 giugno 2009, per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2008, l'aggiornamento sullo stato d'attuazione del piano industriale 2007-2010 con particolare riferimento a: tariffa SII ATO Puglia, equilibrio economico-finanziario, investimenti e relativi impegni finanziari. Sul punto l'assemblea ha preso atto che in assenza di modifiche sostanziali al piano d'ambito 2009, prima della sua urgente definitiva approvazione ed al fine di garantire l'operatività di AQP e la regolarità del SII in Puglia, sarà necessario un adeguato importante supporto finanziario da parte degli azionisti.

L'assemblea ha anche approvato l'erogazione di un incentivo straordinario a favore dell'amministratore unico in considerazione dell'apporto profuso per giungere all'accordo transattivo concluso con l'intermediario finanziario.

Nel corso del 2010 l'assemblea ordinaria si è riunita in data 22 giugno 2010 e quella straordinaria in data 3 novembre 2010 per approvare le modifiche allo statuto.

Sempre nel corso del 2010 ha preso avvio l'accordo interregionale volto alla cessione delle azioni detenute dalla Regione Basilicata alla Regione Puglia per un controvalore quantificato in sede di accordi.

La Regione Basilicata, in occasione dell'assemblea ordinaria del 22 giugno 2010 ha annunciato di esprimere il proprio voto solo con riferimento al periodo antecedente all'accordo stesso astenendosi dall'esercitare tale diritto in relazione al periodo successivo trattandosi ormai di materie di esclusiva competenza della Regione Puglia.

Le azioni sono state definitivamente cedute dalla Regione Basilicata alla Regione Puglia mediante girata sul titolo azionario in data 24 giugno 2011.

Nel corso del 2011 l'assemblea si è riunita per approvare, fra l'altro, il Bilancio di esercizio della Società e quello consolidato del Gruppo AQP S.p.A. al 31 dicembre 2010.

Sulla distribuzione della riserva straordinaria formata da utili generati in esercizi antecedenti l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, pari a 73,746 milioni di euro, l'azionista Regione Puglia ha proposto all'assemblea, che ha accolto la proposta, di deliberare la distribuzione straordinaria *una tantum* di dividendi per complessivi 12.250.000 euro a valere sulle succitate riserve straordinarie di utili ante 2010 pagabile, a richiesta degli azionisti, a decorrere dal 29 dicembre 2011. Il socio ha sottolineato il carattere straordinario e necessitato di detta scelta che non pregiudica la volontà del socio unico di fornire ogni supporto alla società.

Sulla distribuzione della riserva straordinaria, rilevante per i riflessi sull'equilibrio economico e finanziario della società, si riferisce nel prosieguo della relazione.

## **2.2 L'amministratore unico**

La società AQP S.p.A. è gestita per previsione statutaria o da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione.

La scelta del socio è stata a favore dell'amministratore unico sin dal 2007, data in cui l'organo monocratico ha sostituito quello collegiale. Detta scelta è stata confermata anche nell'assemblea del 3 novembre 2010.

L'amministratore unico, a propria volta si è avvalso ampiamente del potere di delega al direttore generale che sovrintende varie direzioni (affari regolamentari e sistemi di gestione, amministrazione finanza e controllo) e strutture (energia, innovazione tecnologica, sistemi informativi aziendali). Dipendono direttamente dall'Amministratore unico *l'internal auditing e gestione privacy*, la comunicazione e relazioni esterne, il settore affari legali.

In base all'assetto descritto, la *governance* della società appare alquanto rigida in quanto basata su decisioni monocratiche che non possono lucrare il vantaggio della procedimentalizzazione dei momenti valutativi degli interessi offerta dal diritto societario (vedi art. 2391 c.c.); a favore di una *governance* collegiale deporrebbe anche la difficoltà di bilanciamento tra interesse pubblico extrasociale di cui è portatore il socio Regione Puglia, rispetto all'interesse sociale che l'amministratore è chiamato a perseguire, della cui realizzazione è in via esclusiva responsabile.

Diversa è la considerazione per quel che attiene ai poteri del direttore generale derivanti direttamente dall'assemblea ex art. 28 Statuto sulla quale ci si è già espressi.

Nel corso degli anni 2009 e 2010 l'amministratore unico ha assunto molte decisioni, concernenti alienazioni di immobili, monitoraggio e valutazione dei risultati della gestione sulla base dei report trimestrali del Direttore generale, fra le quali, quelle di approvazione del progetto di budget per gli esercizi successivi predisposto dalla direzione competente, contenente le previsioni sull'andamento economico e finanziario della società al fine di verificarne la sostenibilità complessiva.

Nell'anno 2010 l'approvazione del budget, avvenuta in data 17 dicembre 2010, ha coinciso con la stesura del nuovo piano industriale 2011-2014 e pertanto le stime effettuate hanno rappresentato in modo più puntuale le evoluzioni attese.

Di particolare importanza le stime concernenti la sostenibilità degli investimenti basate su ipotesi volte a superare incertezze e fattori di rischio legati all'incertezza della percentuale di contribuzione pubblica (finanziamenti comunitari, fondi statali) e alla tempistica della sua erogazione.

Nella delibera di approvazione del budget è stata sottolineata la prevedibile crescita della posizione finanziaria netta negativa derivante dalla mole degli investimenti da realizzare, e quindi, la necessità di reperire altre fonti di finanziamento. E' stata anche prevista la possibilità di chiedere all'azionista un sostegno finanziario ove gli scostamenti negativi non siano compensati da una revisione tariffaria.

### **2.3 Il collegio sindacale**

L'organo di controllo interno previsto dallo Statuto in carica dal 22 aprile 2008, è stato rinnovato nella sua composizione in data 27 giugno 2011 allorché l'assemblea dei soci ha modificato due dei precedenti componenti, confermandone uno.

Il collegio, si è riunito nel corso degli anni 2009 e 2010 per esaminare i documenti di bilancio e le determinate dell'amministratore nonché per esprimere pareri e valutazioni in ordine alle vicende più salienti della gestione sociale.

L'attività del collegio sindacale ha visto una significativa accentuazione negli anni 2010 e 2011 a causa della complessità della gestione societaria che ha chiamato l'organo di controllo allo svolgimento di compiti assai delicati nella dialettica con l'organo amministrativo.

Meritevoli di segnalazione, tra gli altri, il supporto dato nella scelta della società di revisione, l'approfondimento delle criticità derivanti dalla difficile interpretazione del quadro normativo di riferimento circa la durata della concessione del servizio idrico, l'esame delle valutazioni della Guardia di Finanza circa la parziale indeducibilità degli interessi passivi su prestito obbligazionario (in ordine alla quale è intervenuto un provvedimento di archiviazione dell'Agenzia delle Entrate in data 7 febbraio 2011), le valutazioni in ordine agli accordi transattivi con l'ATO.

### **2.4 La società di revisione**

Nell'anno 2010, come è noto, è entrato in vigore il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 recante "attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE.<sup>2</sup>

Il collegio sindacale dell'AQP S.p.A. in ottemperanza alla normativa ha ritenuto che la proposta all'assemblea debba comunque essere resa al termine di una procedura di selezione mediante gara, non potendosi ritenere che la normativa che affida al collegio sindacale il potere di proporre all'assemblea la società di revisione possa obliterare le regole della concorrenza nella selezione della società stessa.

---

<sup>2</sup> L'art. 13 del D.lgs.39/2010 ha testualmente previsto che: "Salvo quanto disposto dall'articolo 2328 secondo comma n.11 del c.c., l'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisore legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per gli adeguamenti di tale corrispettivo durante l'incarico".

La procedura di selezione è stata quindi gestita dalla struttura amministrativa, riservandosi il collegio sindacale il ruolo di affiancamento a fini consultivi della commissione giudicatrice.

Sulla base di tale orientamento, la società di revisione è stata scelta all'esito di una procedura ristretta bandita dall'AQP S.p.A. utilizzando il sistema di qualificazione istituito dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 232 del D.lgs. n. 163/2006.

L'esito della selezione è stato oggetto di contenzioso innanzi al giudice amministrativo successivamente conclusosi a seguito di atto di rinuncia da parte della ricorrente.

Sulla vicenda la Corte osserva che nella specie il collegio sindacale dell'AQP S.p.A. ha svolto un ruolo di affiancamento della commissione giudicatrice che si è tradotto anche nella valutazione, sia pur a fini consultivi, dell'anomalia dell'offerta presentata dalla prima classificata.

Nel futuro, sarebbe auspicabile l'adozione di una linea interpretativa più rigida che, fermo restando il potere di proposta normativamente previsto in capo all'organo di controllo, separasse nettamente le funzioni del controllore rispetto a quelle amministrative.

## **2.5 I compensi degli organi statutari**

I compensi erogati nel 2009 a favore degli organi amministrativi e di controllo sono stati di euro 257.500 a favore dell'Amministratore Unico e di euro 148.624,41 a favore del collegio sindacale.

I compensi erogati nel 2010 a favore degli organi amministrativi e di controllo sono stati di euro 251.750 a favore dell'amministratore Unico e di euro (174.688,78) a favore del collegio sindacale (in seguito a riunioni più frequenti per la commissione e alla variazione tariffaria intervenuta a fine 2010).

I compensi erogati nel 2011 a favore degli organi amministrativi e di controllo sono stati di euro 252.109,27 a favore dell'amministratore unico e di euro 181.500,00 a favore del collegio sindacale.

È rimasta invece immutato nel triennio 2009-2011 il compenso al direttore generale pari ad euro 237.900,00.

E' da notare che il compenso al collegio sindacale fino al giugno 2011 è stato composto da tre voci: compenso da tariffa professionale, gettoni di presenza, rimborso spese. A decorrere dal mese di luglio 2011 per decisione dell'assemblea i compensi ai sindaci sono stati forfetizzati ed è stata eliminata la voce gettoni di presenza.

Per quel che attiene al sistema di incentivazione basato sul piano approvato nel 2008, la Corte rileva come l'assemblea si sia nel periodo considerato dal referto in linea di massima attenuta a detti criteri, salvo che in occasione dell'assemblea del 18/19 maggio 2009 in cui è stato riconosciuto all'amministratore un incentivo straordinario per l'attività svolta a favore della società nella rinegoziazione dei contratti di finanza derivata (transazione).

Rileva la Corte che l'incentivo è stato corrisposto a fronte di un'attività che l'amministratore ha svolto a favore della società amministrata, ma anche nel proprio interesse, tenuto conto che l'assemblea, contestualmente alla transazione, ha disposto anche la rinuncia preventiva all'esercizio di qualsivoglia azione, compresa quella sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori passati ed attuali.

La rinuncia preventiva da parte dei soci all'esercizio di un'azione posta a tutela della società, in disparte i profili di validità, comporta un controvalore in termini economici a vantaggio del soggetto che ne beneficia che di per sé costituisce beneficio difficilmente compatibile con l'erogazione di un ulteriore incentivo legato alla specifica operazione.

### 3. L'ORGANIZZAZIONE E IL PERSONALE

#### 3.1 L'organizzazione: risorse umane, formazione e costi del personale

L'organico della AQP S.p.A. risulta, nel biennio 2009 -2010, così composto:

Tabella n. 1 - Personale per qualifica nel triennio 2008 – 2010 con variazioni assolute e percentuali

QUALIFICA	2008	2009	Var. ass. e % 2009/08	2010	Var. ass. e % 2010/09	Var. ass. e % 2010/08
Dirigenti	38	35	-3 (-7,89%)	34	-1 (-2,86%)	-4 (-10,52%)
Quadri	61	64	3 (4,92%)	61	-3 (-4,69%)	0 (0,00%)
Operai/Impiegati	1519	1452	-67 (-4,41%)	1.374	-78 (-5,37%)	-145 (-9,55%)
<b>Totale</b>	<b>1618</b>	<b>1.551</b>	<b>-67 (-4,14%)</b>	<b>1.469</b>	<b>-82 (-5,29%)</b>	<b>-149 (-9,21%)</b>

Fonte: Nota Integrativa AQP 2009 e 2010

Il numero di lavoratori del gruppo è diminuito, in valore assoluto, tra il 2008 e il 2009 di 67 unità, pari al 4,41%, mentre nel 2010 si è avuta una riduzione di 82 unità, gran parte delle quali tra impiegati e operai (95%), corrispondenti al 5,29% in meno rispetto al 2009.

Anche su base triennale, dal 2008 al 2010, si è avuta una riduzione del personale, pari a 149 unità corrispondenti a una riduzione del 9,21%.

Il grafico seguente rappresenta l'andamento degli aggregati sopra descritti.